

DDL N.348 DEL 20.05.2008: DISCIPLINA DI RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE, DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA COOPERAZIONE INTERCOMUNALE E NORME A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI.

Con il presente disegno di legge, la Regione Liguria intende provvedere al riordino delle Comunità Montane, abrogando la previgente legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (Riordino delle Comunità Montane), anche a seguito di quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008))

L'articolo 17 della legge finanziaria 2008, infatti, ha introdotto l'obbligo per le Regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica, di provvedere al riordino della disciplina delle Comunità Montane entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge 244/2007 (28 giugno 2008) in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle Comunità Montane per un importo pari ad almeno un terzo della quota del fondo ordinario assegnato alle Comunità Montane della Regione per l'anno 2007, prevedendo altresì, in caso di mancata attuazione, un meccanismo sanzionatorio di soppressione di Comunità Montane in forza di criteri e parametri disciplinati al comma 20. L'articolo 18, inoltre, stabilisce tre principi fondamentali di cui le leggi regionali debbono tenere conto: riduzione del numero complessivo delle Comunità Montane, riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle Comunità Montane e riduzione delle indennità loro spettanti.

Nella formulazione del presente disegno di legge, pertanto, è stato compiuto un impegnativo lavoro di composizione dei diversi interessi in gioco, relativi da una parte alla necessità di ottenere dalla revisione normativa delle Comunità Montane un effettiva riduzione di spesa almeno pari ad un terzo come sopra indicato al fine di evitare il taglio automatico delle Cm previsto dalla legge finanziaria statale e dall'altro mantenere il ruolo e la funzionalità delle Comunità Montane cogliendo altresì l'occasione per un rilancio e un rafforzamento della posizione delle stesse a livello locale.

Complessivamente, il disegno di legge è stato elaborato con la finalità di dettare una disciplina complessiva al fine di favorire il miglioramento delle condizioni per il governo territoriale locale, per quanto di competenza regionale, ed in particolare per superare le difficoltà maggiormente avvertite sul territorio ligure legate al fattore dimensionale e organizzativo, oltre che di scarsità di risorse, sfruttando e favorendo le sinergie reciproche per raggiungere l'obiettivo di un'azione amministrativa a livello locale adeguata ai bisogni della collettività.

Tale finalità può essere perseguita solo attraverso un disegno complessivo che passi attraverso il riordino delle Comunità Montane, l'incentivazione dell'esercizio in forma associata da parte dei comuni non appartenenti a Comunità Montane, nel rispetto dell'autonomia decisionale dei singoli enti, di servizi e funzioni comunali con particolare attenzione rivolta ai comuni di piccole dimensioni demografiche e in condizioni di marginalità e, infine, giungendo a stabilire diversi strumenti e forme di sostegno ai piccoli comuni che versano nelle suddette condizioni, in un 'ottica complessiva di perequazione nella determinazione degli interventi a favore dei comuni che si fondi, come principio generale, su parametri obiettivi di fabbisogno e di capacità fiscale degli enti.

Il disegno di legge è suddiviso in cinque titoli.

Il primo titolo descrive l'oggetto e le finalità della legge.

Il secondo titolo disciplina il riordino delle Comunità Montane ed è diviso in sette Capi (Assetto istituzionale, Ordinamento, Disposizioni Finanziarie, Programmazione, Disposizioni di prima applicazione, Disposizioni transitorie e Disposizioni Finali).

Il terzo Titolo detta norme per la promozione e incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Il quarto Titolo stabilisce disposizioni a favore dei piccoli comuni.

Il quinto Titolo detta le disposizioni di prima applicazione, transitorie e finali.

Relazione articolata

Titolo I

Parte generale

Articolo 1

Il presente articolo individua l'oggetto e le finalità della legge nel riordino delle Comunità Montane, la promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e specifiche disposizioni a favore dei piccoli Comuni.

Titolo II

Riordino delle Comunità Montane

Articolo 2

La norma ha lo scopo di individuare gli obiettivi e i principi previsti dal presente disegno di legge per il riordino delle Comunità Montane in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, commi 17 e 18 della legge 244/2008, riconoscendone il ruolo per la valorizzazione del territorio montano.

Articolo 3

Il presente articolo definisce la natura e il ruolo delle Comunità Montane quali enti sovracomunali, costituiti fra i Comuni, per la valorizzazione delle zone montane e per lo svolgimento di funzioni proprie e di funzioni conferite.

Articolo 4

L'articolo 4 disciplina l'individuazione degli ambiti territoriali regionali, in numero non superiore a tredici, in ciascuno dei quali può essere costituita una sola Comunità montana.

Per ciascun ambito territoriale devono essere rispettati parametri riferiti alla quota altimetrica media, alla superficie territoriale, alla popolazione residente, all'indice di vecchiaia, al numero di comuni. Inoltre possono fare parte dello stesso ambito solo i territori dei comuni appartenenti alla stessa provincia e ricadenti nella competenza della medesima A.S.L..

La quota altimetrica media, espressa in metri (m) sul livello del mare, è un indice che consente di rappresentare in maniera sintetica la morfologia ed il grado di "montanità" del territorio. E' calcolata cartograficamente utilizzando il modello digitale del terreno 1:10.000 realizzato a partire dalle Ortofotocarte 1:10.000 fornite dalla Compagnia Generale Riprese Aeree di Parma (CGR). Il modello digitale del terreno è costruito su una griglia di punti a passo regolare di 40 m (ovvero dimensione del pixel di 40 m).

Per ogni ambito territoriale, perimetrato a partire dallo strato informativo dei comuni al 5000, è calcolata la quota altimetrica media come:

$$Q_m = \frac{\sum_{i=1}^n (q_i A_i)}{A}$$

dove:

q_i è la quota del pixel

A_i è l'area del pixel

A è l'area totale dell'ambito territoriale

n è il numero di pixel che formano l'ambito territoriale.

La procedura fornisce valori di quota altimetrica media con la precisione di ± 5 m.

La superficie, espressa in km^2 , è calcolata a partire dai valori di area dei singoli comuni desunti dall'"Atlante statistico dei comuni" pubblicato dall'ISTAT nel 2006.

Per popolazione residente si intende il numero di abitanti residenti relativi all'anno 2006 desunto dall'"Annuario statistico regionale Liguria 2007".

L'indice di vecchia è calcolato secondo la formula:

$$IV = \frac{\text{residenti}_{\text{età} > 65 \text{anni}}}{\text{residenti}_{\text{età} < 14 \text{anni}}} * 100$$

I dati per poter calcolare tale indice sono desunti dall'“Annuario statistico regionale Liguria 2007”. Il valore medio nazionale dell'indice di vecchiaia risulta pari a 140, tale valore è desunto dall'“Annuario statistico regionale Liguria 2007” approssimato alla cifra intera.

Possono fare parte degli ambiti territoriali i comuni già ricompresi nelle zone omogenee approvate con legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (Riordino delle Comunità montane) e ss.mm.ii..

Inoltre, allo scopo di “riservare” l'attività amministrativa di tali Enti ai territori che più risentono degli svantaggi determinati dalla “montanità”, dallo spopolamento e dalla distanza dai centri urbani maggiori, sono stati esclusi i comuni:

- a) costieri;
- b) con popolazione superiore a seimila abitanti;
- c) con popolazione superiore a cinquemila abitanti e quota altimetrica media fino a cinquecento metri sul livello del mare;
- d) con popolazione superiore a duemila abitanti e quota altimetrica media fino a duecento metri sul livello del mare.

Infine è stata esclusa la possibilità per i comuni che non presentano continuità territoriale con ambiti della propria provincia di appartenenza di poter aderire alle nuove Comunità montane.

Gli ambiti territoriali approvati sono indicati nell'allegato A al presente provvedimento, contenente le rispettive planimetrie e l'elenco dei Comuni in essi contenuti. Fermo restando il rispetto dei criteri contenuti all'articolo 4, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può procedere a successive revisioni degli ambiti approvati che si rendessero necessari ai fini di un più efficace perseguimento degli obiettivi previsti.

Articolo 5

La norma detta i criteri generali per la costituzione delle Comunità Montane derivanti dal riordino di cui alla presente legge. Con l'intento di attribuire un ruolo di rilievo anche sul piano dimensionale alla Comunità Montane, è previsto che ogni Comunità Montana possa essere composta da almeno cinque Comuni, anche non contigui, ricadenti all'interno dello stesso ambito territoriale. I Comuni che entrano a far parte di una Comunità Montana non possono fare parte contemporaneamente di un'unione di Comuni.

Articolo 6

La norma disciplina il procedimento di costituzione delle Comunità Montane su base volontaria prevedendo che i Comuni interessati, appartenenti allo stesso ambito territoriale, previa apposita deliberazione dell'organo competente, presentino alla Regione una proposta congiunta per la costituzione della Comunità Montana entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La proposta deve contenere l'indicazione delle sette funzioni o servizi tra quelli elencati nella Tabella allegato B alla presente legge, che i Comuni proponenti conferiscono alla Comunità Montana. Tale numero costituisce il minimo richiesto necessariamente al fine della costituzione della Comunità Montana stessa.

Qualora le proposte prevedano Comunità Montane con più di tredici Comuni, è consentito suddividere il territorio delle stesse in due ambiti omogenei in modo da garantire maggiormente il razionale svolgimento delle funzioni e dei servizi. In tal caso l'obbligo di conferimento delle medesime sette funzioni o servizi vige esclusivamente all'interno di ciascun ambito omogeneo.

La Comunità Montana è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale e il decreto produce i suoi effetti dalla data della sua pubblicazione sul B.U.R.L.

Articolo 7

La disposizione disciplina la procedura di adesione di un Comune che, pur non avendo partecipato alla costituzione della Comunità Montana ai sensi dell'articolo 6, intende aderire in un momento successivo.

La proposta del Comune aderente, presentata alla Comunità Montana deve contenere il conferimento di tutte le funzioni o servizi comunali già svolti in forma associata per conto di tutti i Comuni aderenti. Il Consiglio generale della Comunità Montana esprime il proprio parere sulla proposta di adesione entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende dato per favorevole. Successivamente il Comune presenta alla Regione la proposta di adesione corredata del parere favorevole entro novanta giorni dalla presentazione della proposta alla Comunità Montana.

Il Presidente della Giunta regionale, con proprio atto, decreta l'adesione del Comune alla Comunità con le stesse modalità utilizzate per la costituzione della Comunità Montana stessa.

Articolo 8

L'articolo disciplina il recesso del Comune appartenente alla Comunità Montana dalla Comunità Montana stessa. Il recesso viene deliberato con un provvedimento motivato dell'organo comunale competente a deliberare il recesso e inviato alla Regione e alla Comunità Montana stessa entro il termine perentorio del 31 agosto per la formalizzazione del decreto presidenziale di recesso.

Tale termine è finalizzato a garantire la funzionalità e gli equilibri economico finanziari delle Comunità Montane soprattutto con riguardo alla necessità della redazione del bilancio nei termini richiesti.

Il decreto del Presidente della Giunta che dispone il recesso della Comunità Montana decorre dal primo gennaio del secondo anno successivo.

In caso di inosservanza del termine perentorio del 31 agosto, la comunicazione di recesso si intende presentata il primo gennaio dell'anno successivo.

L'articolo prevede, altresì, la possibilità per la Giunta regionale di provvedere ad una revisione degli ambiti territoriali, ad esempio nel caso in cui, a seguito del recesso di un Comune, vengono a mancare i requisiti di cui all'articolo 5 nel punto in cui richiede il numero minimo di cinque comuni.

Articolo 9

La norma intende riassumere ed elencare le tipologie di funzioni di cui sono titolari le Comunità Montane: funzioni proprie attribuite dalle leggi statali e regionali; gli interventi per la montagna stabiliti dalla Unione Europea e dalle leggi statali e regionali; funzioni conferite dalla Regione, dalle Province e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze; esercizio associato di funzioni proprie comunali o delegate, conferite da tutti i Comuni aderenti.

Articolo 10

Il presente articolo detta disposizioni per i Comuni che non fanno parte delle Comunità Montane costituite ai sensi della presente legge. In particolare, dispone che, ferma restando la previgente classificazione dei Comuni montani e parzialmente montani, la non appartenenza dei Comuni alla Comunità Montana non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montanità stabiliti dalla UE, dalle leggi statali e regionali. Inoltre i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 33/1997 che non fanno parte di alcuna Comunità Montana possono convenzionarsi con una Comunità Montana limitrofa per l'attuazione degli interventi speciali a favore delle zone montane previsti dalla normativa statale e regionale.

Articolo 11

L'articolo disciplina la possibilità per le Comunità Montane di stipulare convenzioni anche con i Comuni non facenti parte della Comunità Montana per l'esercizio in modo programmato di servizi e attività.

Articolo 12

La norma prevede la possibilità per le Comunità Montane di avvalersi degli strumenti generali e di cooperazione previsti dalla legge per i Comuni e per le Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni e per l'esercizio di servizi.

Articolo 13

Il presente articolo dispone che ciascuna Comunità Montana sia regolata, oltre che dalle norme di legge, da un proprio Statuto e ne individua i contenuti fondamentali. Il comma 3 riconosce alla Comunità Montana la potestà di adottare regolamenti per la propria organizzazione, per la disciplina delle forme di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni nel rispetto dello Statuto.

Articolo 14

La norma disciplina la procedura di approvazione dello Statuto della Comunità Montana e delle eventuali successive modifiche da parte del Consiglio generale con una maggioranza qualificata iniziale di due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Qualora non venga raggiunta la maggioranza qualificata, la votazione per l'approvazione dello Statuto è ripetuta nelle successive sedute del Consiglio generale entro trenta giorni e lo Statuto è approvato con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio generale.

Articolo 15

L'articolo individua gli organi della Comunità Montana nel Consiglio generale, nella Giunta esecutiva e nel Presidente della Comunità Montana.

Articolo 16

La norma disciplina al comma 1 la composizione del Consiglio generale che è formato dai Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità Montana, oppure da un assessore o da un consigliere comunale nominato dal Sindaco entro la prima seduta utile del Consiglio generale. La scelta effettuata dal Sindaco attraverso la nomina ha carattere permanente.

Il secondo comma norma il funzionamento del Consiglio generale della Comunità Montana prevedendo che per la validità delle sedute debbano essere presenti la maggioranza dei consiglieri e che il Consiglio deliberi a maggioranza dei voti, salvo nei casi previsti dal presente disegno di legge, come, ad esempio, nel caso di approvazione dello Statuto o delle modifiche statutarie per le cui deliberazioni sono richieste maggioranze qualificate.

Il funzionamento del Consiglio generale è disciplinato da un regolamento interno adottato dal Consiglio stesso.

Articolo 17

Il presente articolo richiama per i componenti del Consiglio generale della Comunità Montana i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previsti per i consiglieri comunali. Il secondo comma prevede, invece, una causa di decadenza specifica per il consigliere della Comunità Montana nel momento in cui viene meno il mandato di sindaco, assessore o consigliere comunale.

Articolo 18

La norma disciplina l'insediamento del Consiglio generale della Comunità Montana che avviene entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto di costituzione. La convocazione dell'assemblea dei consiglieri viene effettuata dal consigliere più giovane di età che in quest'occasione presiede la seduta. Nella prima riunione il Consiglio generale si pronuncia sulla regolarità della propria composizione, verifica che i suoi membri non si trovino in condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza ed elegge il Presidente e la Giunta esecutiva.

Articolo 19

L'articolo disciplina le competenze del Consiglio generale, quale organo di indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana ed elenca gli atti fondamentali di sua competenza.

Gli atti fondamentali elencati al comma 1 dell'articolo non possono essere assunti in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana. Le uniche eccezioni previste sono le approvazioni delle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta esecutiva, presentate al Consiglio entro trenta giorni dalla loro adozione e ratificate entro sessanta giorni, a pena di perdita della loro efficacia.

Articolo 20

La disposizione disciplina la composizione della Giunta esecutiva, compreso il Presidente ed il Vice Presidente. Il numero di membri della Giunta è di tre componenti elevabile a cinque nel caso in cui la Comunità Montana eserciti almeno dieci funzioni o servizi di cui all'articolo 6 in forma associata per conto dei comuni aderenti.

Il secondo comma dell'articolo consiste nella norma di chiusura che attribuisce alla competenza residuale della Giunta esecutiva tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge e dallo Statuto ad altri organi della Comunità Montana.

Infine, il terzo comma dispone che la durata della Giunta esecutiva sia prevista di tre anni.

Articolo 21

La norma individua la procedura di elezione della Giunta esecutiva e del Presidente della Comunità Montana da parte del Consiglio generale a scrutinio palese o, su richiesta, a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno.

Il Presidente viene eletto direttamente dal Consiglio generale della Comunità Montana a maggioranza assoluta dei voti. Non può essere eletto Presidente chi abbia già ricoperto la carica per due mandati consecutivi.

Il Vice presidente è eletto dalla Giunta esecutiva nel proprio seno a maggioranza assoluta durante la prima seduta.

Articolo 22

Con il presente articolo sono stati individuati i particolari casi di decadenza dell'intera Giunta esecutiva: la cessazione del Presidente, la cessazione della maggioranza dei suoi componenti e la cessazione di due terzi dei componenti del Consiglio generale; in caso di riduzione del numero minimo di funzioni o servizi svolti dalla Comunità Montana come stabilito dall'articolo 20 per l'elevabilità a cinque dei componenti della Giunta esecutiva. A seguito del verificarsi di una di queste situazioni il Consiglio generale procede a nuove elezioni della Giunta esecutiva.

Il secondo comma specifica poi il caso di decadenza dalla carica di assessore della Giunta esecutiva per il sindaco, assessore o consigliere comunale che cessa per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere della Comunità Montana.

Articolo 23

La presente norma disciplina il controllo della Regione sugli organi, esplicitandone i casi, e prevede il potere sostitutivo della Regione nei confronti della Comunità Montana qualora quest'ultima, sebbene invitata a provvedere entro un congruo termine, ritardi o ometta di compiere atti obbligatori per legge.

Un caso disciplinato in via autonoma è quello relativo alla mancata approvazione del bilancio che il comma 3 regola con una procedura ad hoc.

Il Difensore civico regionale, su attivazione della Giunta regionale e sentito l'organo della Comunità Montana inadempiente, provvede alla nomina di un commissario *ad acta* a cui conferisce l'incarico di provvedere e rimediare all'inadempimento entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

Articolo 24

L'articolo disciplina il caso di cessazione dalla carica del Presidente, del Vice presidente e della Giunta esecutiva nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia sul Presidente votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Articolo 25

La norma disciplina i compiti del Presidente quale organo monocratico della Comunità Montana, attribuendogli la rappresentanza dell'Ente e l'esercizio di tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Presidente, inoltre, ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, sovrintende il funzionamento degli uffici, dirige e controlla l'attuazione di tutte le funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice presidente.

Articolo 26

La presente disposizione disciplina le indennità e i rimborsi spese percepiti dai membri degli organi della Comunità Montana.

Per il Presidente è prevista un'indennità di funzione lorda, mensile e onnicomprensiva pari a milletrecento euro, e per gli assessori della Giunta esecutiva un'indennità di funzione di quattrocento euro, lordi, mensili e onnicomprensivi.

Il comma 2 prevede la possibilità per il Consiglio generale della Comunità Montana di stabilire un aumento delle indennità fino ad un importo massimo complessivo pari al dieci per cento delle indennità spettanti. Tale eventuale aumento è ripartito secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio generale che potranno valorizzare in particolar modo la funzione del Vice Presidente in ragione delle maggiori funzioni e del maggior impegno che potrebbe trovarsi ad affrontare.

Le indennità previste sono dimezzate per i lavoratori dipendenti e non possono essere cumulate con altre indennità di funzione percepite dai medesimi soggetti, fatta salva la facoltà di opzione.

Non è prevista alcuna indennità o gettone di presenza per i componenti del Consiglio generale.

La norma dispone anche il divieto per le Comunità Montane di istituire altre forme di emolumenti oltre a quelle previste dal presente articolo per la partecipazione ad organismi costituiti nei propri ordinamenti o previsti dai singoli statuti.

L'articolo prevede, altresì, il rimborso delle spese sostenute e documentate nel caso in cui i componenti degli organi della Comunità Montana si debbano recare in missione fuori dal Comune ove ha sede la Comunità Montana per ragioni connesse all'espletamento del loro mandato. Sono, invece, dovute, ai componenti degli organi della Comunità Montana che risiedono fuori dal Comune ove ha sede la Comunità Montana, le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi della Comunità Montana.

Articolo 27

La disposizione normativa prevede che ogni Comunità Montana sia dotata di una forma di controllo sulla gestione economico finanziaria della Comunità Montana, nella persona del revisore unico dei conti, eletto dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il revisore unico deve essere scelto tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o al registro dei revisori contabili.

Articolo 28

L'articolo dispone che la direzione complessiva delle attività gestionali della Comunità Montana sia affidata ad un Segretario generale che esercita le funzioni dirigenziali attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, esercita, se ne ha titolo, le funzioni di ufficiale rogante per la Comunità Montana nei casi previsti dalla legge, svolge i compiti di assistenza giuridico- amministrativa e assiste alle sedute degli organi in qualità di verbalizzante.

La norma prevede che per ragioni di contenimento della spesa la Comunità Montana possa avvalersi di un Segretario generale a tempo parziale tramite convenzione con altra Comunità Montana, ovvero, previa intesa con la Regione, di dipendenti regionali in possesso di un'adeguata qualifica.

Le Comunità Montane non possono istituire la figura del Direttore generale o altre figure apicali equipollenti.

Articolo 29

La presente disposizione finanziaria prevede che per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Comunità Montane siano attribuite loro delle specifiche risorse finanziarie sulla base di norme statali e regionali.

Il secondo comma declina le risorse finanziarie dettagliando le tipologie dei trasferimenti, dei contributi e delle risorse che costituiscono le entrate di ogni Comunità Montana. Infine la norma stabilisce l'applicazione alle Comunità Montane, per la materia finanziaria e contabile, delle disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Articolo 30

L'articolo stabilisce che le Comunità Montane possono avere un patrimonio proprio, oppure trasferito tramite specifiche disposizioni dalla Regione o da un altro ente pubblico.

La Comunità Montana può, altresì, gestire i beni demaniali o patrimoniale della Regione, delle Province e dei Comuni, previa la stipula di una convenzione a mezzo della quale viene conferito il mandato di gestione.

Per l'esercizio delle funzioni proprie o di quelle conferite, possono essere conferiti in uso alla Comunità Montana i beni demaniali della Regione, delle Province e dei Comuni

Articolo 31

La norma prevede il concorso finanziario della Regione per le esigenze delle Comunità montane in relazione alle spese di funzionamento, di investimento, per l'esercizio di funzioni regionali conferite, e altri finanziamenti previsti dalle norme regionali.

E' prevista altresì la contribuzione regionale per incentivare l'esercizio associato di ulteriori funzioni e servizi rispetto alla misura minima stabilita all'articolo 6.

Infine la Regione è autorizzata a concedere contributi all'U.N.C.E.M. regionale per progetti finalizzati all'attuazione della presente legge.

Articolo 32

La disposizione in esame prevede che la Giunta regionale annualmente deliberi il riparto dei fondi per le spese di funzionamento delle Comunità montane e per l'incentivazione della gestione associata di funzioni e servizi comunali. Vengono individuati i criteri e le percentuali di ripartizione. In particolare si stabilisce che il 40% dei fondi venga ripartito, sulla base dei criteri e del massimale stabiliti dalla Giunta regionale, tra le Comunità montane che gestiscono ulteriori funzioni e servizi rispetto alla misura minima stabilita all'articolo 6.

Lo stesso articolo prevede ulteriori meccanismi di incentivazione della gestione associata tramite l'applicazione delle leggi regionali di settore.

Articolo 33

L'articolo disciplina il riparto dei fondi per le spese di investimento delle Comunità montane, introducendo, analogamente a quanto già previsto per le spese di funzionamento, un meccanismo di incentivazione della gestione associata oltre la misura minima stabilita.

Articolo 34

La norma disciplina il riparto del fondo della montagna di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane)) tra le Comunità montane e gli Enti aventi diritto ai sensi dell'articolo 10.

Fino al 10% del fondo in parola, può essere destinato dalla Giunta regionale al finanziamento di progetti di tutela e sviluppo della montagna ligure, che possono essere proposti da almeno due Comunità Montane o dieci Comuni di cui all'articolo 10 al fine di ottenere ricadute positive su un territorio più vasto possibile.

Articolo 35

La disposizione rimanda la disciplina del riparto dei fondi per le spese relative all'esercizio di funzioni amministrative regionali conferite alle Comunità montane alle disposizioni recate dalle singole leggi di settore.

Articolo 36

La norma dispone che per il raggiungimento delle proprie finalità la Comunità Montana assume il metodo e degli strumenti della programmazione e della cooperazione con i Comuni membri, con i quali opera in stretto raccordo declinando alcune finalità che in via particolare dovrebbero essere perseguite attraverso lo sviluppo dei suddetti processi e strumenti per il potenziamento della governance locale e il conseguente miglioramento dei servizi.

Articolo 37

L'articolo prevede che le Comunità Montane adottino un Piano di sviluppo socio- economico che costituisca lo strumento unitario e di sintesi della programmazione ed individui le linee generali di attività della Comunità Montana, sulla base delle linee guida individuate dalla Giunta regionale.

TITOLO III

Promozione e incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Articolo 38

La norma individua l'oggetto e le finalità del Titolo III della legge, volto a prevedere una serie di disposizioni che favoriscono e promuovono la cooperazione intercomunale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e di leale collaborazione.

L'esercizio associato di funzioni e servizi, inteso sia come conferimento di funzioni comunali sia come affidamento alla forma associativa di compiti di gestione inerenti un servizio comunale, viene promosso, attraverso il metodo della concertazione, favorendo il sostegno e lo sviluppo di forme stabili di cooperazione che siano finalizzate ad un processo di riorganizzazione sovracomunale tendente ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'esercizio delle funzioni e dei servizi.

Articolo 39

Con il presente articolo la Regione intende introdurre una disciplina volta a valorizzare e incentivare le gestioni associate tra i Comuni non appartenenti a Comunità Montane.

Sono favorite in particolar modo le costituzioni di gestioni associative tra i Comuni considerati di minore dimensione demografica in quanto aventi popolazione inferiore ai cinquemila abitanti e le unioni di Comuni.

Sono, in ogni caso, gli stessi Comuni, a cui compete l'iniziativa della costituzione della gestione associativa, ad individuare autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, la forma di gestione tra quelle disciplinate dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del Testo Unico degli Enti Locali, che meglio si adatta alla realizzazione ottimale dell'esercizio associato e ad individuare mediante le procedure di concertazione gli ambiti territoriali adeguati in cui esercitare la gestione associata.

Articolo 40

La presente norma dispone che a livello regionale venga effettuata una pianificazione delle gestioni associate al fine di rendere effettivo da parte dei Comuni l'esercizio delle funzioni ad essi conferite.

La Regione, previa concertazione con i Comuni e sulla base delle proposte formulate dagli stessi, adotta un Piano delle gestioni associate, dove individua, tenendo conto di indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, l'ambito territoriale adeguato e il livello ottimale per l'esercizio associato della funzione o del servizio stesso sulla base dei quali l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali possa essere realizzato in modo efficace, efficiente ed economico.

La norma prevede, in particolare, i contenuti del Piano delle gestioni associate, gli ambiti territoriali, le forme e le modalità associative individuati dai Comuni interessati, le funzioni e i servizi associati, la tipologia degli incentivi a favore delle diverse forme associative e i criteri per la loro concessione. L'ultimo comma dell'articolo precisa che il Piano delle gestioni associate effettua la ricognizione delle Comunità Montane ai fini della promozione e dell'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e che la Comunità Montana costituisce ambito territoriale adeguato e livello ottimale di esercizio associato delle funzioni e dei servizi per tutti i Comuni che la costituiscono.

Articolo 41

La presente disposizione disciplina la procedura per l'adozione del Piano delle gestioni associate, che viene adottato dalla Giunta regionale e aggiornato con cadenza annuale, dopo aver esperito le procedure di concertazione con i Comuni definiti dal Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale approva gli indirizzi per la formulazione del Piano delle gestioni associate e definisce le procedure di concertazione con i Comuni interessati, su base della proposta formulata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie Locali.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione degli indirizzi per la formulazione del Piano da parte del Consiglio regionale, i Comuni indicano gli ambiti territoriali e la forma associativa che intendono adottare in coerenza con gli indirizzi generali regionali. Trascorso inutilmente il termine dei sessanta giorni senza che i Comuni abbiano provveduto la Regione agisce in via sostitutiva.

Il Piano delle gestioni associate è approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali sullo schema di atto deliberativo.

Articolo 42

L'articolo, al fine di potenziare l'incentivazione alle forme associative, dispone che i programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono l'assegnazione di contributi a favore dei Comuni prevedano criteri preferenziali e di premialità per gli interventi posti in essere in forma associata. I criteri preferenziali e di premialità si applicano anche ai provvedimenti provinciali relativi all'assegnazione di contributi agli enti locali disposti in forza di leggi regionali.

Articolo 43

La norma detta i requisiti generali per l'incentivazione della gestione associata e prevede che i contributi siano concessi alle gestioni associate che si costituiscano fra almeno tre Comuni per un numero minimo di cinque funzioni tra quelle individuate nella Tabella Allegato B allegata al presente disegno di legge e siano erogati al Comune capofila della forma associativa prescelta per la gestione associata.

Accedono ai contributi le gestioni associate tra Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti e le unioni di Comuni costituite per un minimo di cinque anni.

Articolo 44

L'articolo declina le tipologie di finanziamenti e i criteri generali per l'incentivazione della gestione associata, prevedendo contributi per spese correnti e di investimento, impiegando risorse regionali e trasferimenti di risorse statali. Il Piano delle gestioni associate specifica la tipologia, i criteri e le modalità di incentivazione delle diverse forme di gestione associata sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

E' previsto, quale criterio generale, che a fini perequativi la Regione stabilisce le quote di finanziamento sulla base di parametri obiettivi di fabbisogno e capacità fiscale.

I contributi, concessi a domanda con le modalità previste dal Piano delle gestioni associate, sono graduati tenendo conto prioritariamente della minore dimensione demografica dei Comuni, della minore densità demografica, della marginalità socio economica e infrastrutturale, del numero e della tipologia delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata individuati fra quelli della Tabella Allegato B e sono concessi con esclusivo riferimento alle funzioni e ai servizi effettivamente svolti in forma associata.

Il Piano delle gestioni associate può prevedere l'erogazione di contributi straordinari concessi sulla base specifiche richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata.

Articolo 45

La norma in questione disciplina l'attività di monitoraggio effettuata dalla Regione sull'effettivo funzionamento della forma associata e sulla gestione delle risorse attribuitele.

In particolare i destinatari degli incentivi sono tenuti a trasmettere annualmente alla Regione una relazione sulla forma associativa, con l'indicazione dei risultati ottenuti in termini di miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'esercizio della funzione o del servizio.

Il dirigente regionale competente predispone un modello di relazione che possa essere compilato dai destinatari degli incentivi ai fini di semplificare l'azione di monitoraggio.

E' previsto che si provvede alla decurtazione dei contributi già concessi ove non sia comprovato a seguito del monitoraggio l'effettivo svolgimento del servizio o della funzione nella forma associata.

Titolo IV

Ulteriori disposizioni a favore dei piccoli Comuni

Articolo 46

L'articolo definisce l'azione della Regione nella promozione e valorizzazione del ruolo dei piccoli Comuni e definisce piccoli Comuni quelli aventi una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti.

Al comma 3 viene individuato uno dei principali strumenti che la Regione prevede di attivare in favore dei piccoli Comuni mediante azioni prioritarie e specifiche misure di sostegno, anche di carattere finanziario e fiscale, nell'ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri provvedimenti attuativi della legislazione regionale ed in particolare in una serie di materie ritenute prioritarie. E' previsto un meccanismo di adeguamento degli atti programmatici già vigenti previsti dalle leggi regionali di settore o in mancanza di specifica previsione normativa relativa alla programmazione in alcuna delle materie elencate la definizione con specifici atti degli interventi previsti.

Il comma 5 stabilisce criteri di priorità per la definizione degli interventi di sostegno a favore dei piccoli Comuni e si prevede che a fini perequativi la Regione stabilisca le quote di finanziamento degli interventi di sostegno a favore dei Comuni in funzione di parametri obiettivi di fabbisogno e di capacità fiscale.

Articolo 47

L'articolo ribadisce la priorità attribuita ai piccoli Comuni in materia di gestione associata e di funzioni dei piccoli Comuni nella prospettiva della gestione in ambito ottimale.

Articolo 48

La norma stabilisce che la Regione fornisce assistenza alle Amministrazioni dei piccoli Comuni attraverso supporto giuridico, amministrativo e tecnico.

Al comma 2 sono elencate le materie e illustrate le modalità del servizio di assistenza.

Articolo 49

L'articolo disciplina l'accordo quadro quale strumento per il sostegno dei servizi di pubblica utilità, la parità di accesso ai servizi e la qualità dei servizi.

Al comma 2 sono elencate, in particolare, le aree di intervento per lo sviluppo delle quali la Regione promuove la stipulazione di accordi quadro.

Al comma 3 è stabilito che con deliberazione della Giunta Regionale sono disciplinati i procedimenti di approvazione e gestione degli accordi quadro.

Articolo 50

La disposizione stabilisce che la Regione possa, con legge finanziaria, prevedere incentivi fiscali alle imprese (IRAP) e ai residenti nei piccoli Comuni in condizioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale (tassa di circolazione, accisa sulla benzina, addizionale sul gas metano).

Articolo 51

L'articolo intende valorizzare le buone pratiche e prevede a tal fine l'introduzione di criteri di premialità a favore dei piccoli Comuni che le attuano nel campo della sostenibilità ambientale nonché altre forme di supporto di natura tecnica e coordinamento.

Al comma 2 la Regione promuove una governance comprensoriale delle azioni di miglioramento ambientale.

Articolo 52

La norma in esame stabilisce che l'onere di cofinanziamento, qualora previsto, posto a carico dei Comuni con popolazione pari o inferiore ai 1.000 abitanti non possa essere superiore al 10% dell'importo totale delle iniziative ammesse a contributo regionale.

Articolo 53

La presente disposizione stabilisce che i piccoli Comuni destinatari di contributi a carico del bilancio regionale di importo non superiore ai euro 20.000,00, salve diverse disposizioni comunitarie, per la rendicontazione possono produrre una certificazione del responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo, nella quale è attestato l'ammontare totale delle spese sostenute e la coerenza delle medesime con le finalità del finanziamento.

Articolo 54

La norma prevede che la Regione può stipulare apposite convenzioni, a favore dei residenti nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, con i gestori di servizi pubblici locali ed in particolare con quelli operanti nei settori del servizio idrico integrato, dei trasporti, dei rifiuti e dell'energie alternative per favorire l'introduzione di sistemi tariffari agevolati.

Titolo V

Disposizioni di prima applicazione, transitorie e finali

Articolo 55

L'articolo dispone l'esercizio della delega delle funzioni in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, già delegate ai sensi della l.r. 6/1978, della l.r. 42/2007 e da ogni altra legge regionale, da parte delle Comunità Montane derivanti dal riordino a partire dal 1° gennaio 2009.

Fino a tale data le funzioni in materia di agricoltura e foreste continuano ad essere esercitate dalle Comunità Montane così come delimitate ai sensi della l.r. 20/1990 e ss.mm. e ii. e dai consorzi di Comuni per le deleghe in agricoltura di cui alla l.r. 6/1978, individuati ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 20/1996.

La norma prevede, altresì, che per i territori non ricompresi nelle Comunità Montane ridelimitate le deleghe siano esercitate dagli enti individuati dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati.

Articolo 56

La norma dispone che per i territori non ricompresi nelle Comunità montane derivanti dal riordino, a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino alla modifica delle singole leggi regionali di settore, le deleghe di funzioni regionali già attribuite alle Comunità Montane ai sensi della normativa vigente sono esercitate dagli enti individuati con atto della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati.

La Regione dispone, inoltre, di provvedere ad un riordino delle deleghe di funzioni entro il termine del 30 giugno 2009.

Articolo 57

La disposizione prevede che il primo Piano di sviluppo socio-economico, unito al programma operativo del primo anno, venga adottato dalla Comunità montana entro sei mesi dalla costituzione ed approvato dalla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della coerenza con la programmazione provinciale.

Articolo 58

L'articolo detta la norma di prima applicazione per la promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato, disponendo che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale la proposta per la definizione degli indirizzi generali entro sessanta giorni dalla definizione del processo di riordino delle Comunità Montane. Entro centottanta giorni dalla definizione del processo delle Comunità Montane la Giunta regionale elabora il Piano delle gestioni associate e, a seguito dello svolgimento delle necessarie procedure, assegna i contributi ai Comuni beneficiari.

Articolo 59

Questa norma di prima applicazione dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplini con proprio provvedimento i procedimenti di approvazione e gestione degli accordi quadro. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvede alla stipula degli accordi quadro.

Articolo 60

La norma detta disposizioni finalizzate a rendere immediatamente operativo il riordino delle Comunità Montane e la nuova disciplina degli organi e dei compensi ad essi attribuiti in particolare al fine di garantire il raggiungimento e la certificazione del risparmio richiesto dalla legge finanziaria statale 2008.

A tal fine, l'articolo detta le disposizioni transitorie attribuendo alla Giunta regionale la competenza ad emanare disposizioni per l'attuazione del riordino delle Comunità Montane al fine di garantire le condizioni minime di operatività delle medesime a partire dal 1° gennaio 2009.

In particolare, a seguito della soppressione di una Comunità Montana, la Giunta regionale provvede con propri atti alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempi indeterminato esistenti alla data del 30 aprile 2008.

I componenti degli organi delle Comunità Montane in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina del commissario straordinario o del commissario ad acta ovvero fino all'insediamento degli organi delle nuove Comunità Montane.

Il comma 4 intende stabilire in maniera inequivocabile l'immediata applicazione delle disposizioni in materia di indennità prevedendo che dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai componenti degli organi delle Comunità Montane siano dovute esclusivamente le indennità previste dall'articolo 26 nella misura ivi stabilita.

A maggiore rafforzamento di tale principio è fatto divieto alle Comunità Montane di corrispondere ai componenti degli organi indennità o altri emolumenti, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, diversi da quelli previsti dall'articolo 26.

Articolo 61

La norma prevede la possibilità per la Giunta regionale di procedere, sentita la Commissione consiliare competente a modificare ed integrare i contenuti della Tabella Allegato B delle funzioni e dei servizi comunali.

Articolo 62

La disposizione enuncia le leggi regionali abrogate alla data di entrata in vigore della presente legge e precisa che i riferimenti contenuti nel testo della l.r. 33/1997 sono da intendersi al presente disegno di legge anziché all'abrogata l.r. 20/1996.

Articolo 63

L'articolo detta la norma finanziaria.

Articolo 64

L'articolo dichiara la legge urgente e dispone che la stessa entra in vigore da giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

TITOLO I PARTE GENERALE

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. La Regione, nel quadro della leale cooperazione con il sistema delle autonomie locali, disciplina, con la presente legge, il riordino delle Comunità Montane, detta disposizioni per lo sviluppo della cooperazione locale e introduce norme a favore dei piccoli Comuni.

TITOLO II

RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE

CAPO I

ASSETTO ISTITUZIONALE DELLE COMUNITA' MONTANE

Articolo 2

Obiettivi e principi

1. Il presente Titolo detta disposizioni per il riordino delle Comunità Montane della Liguria anche in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, commi 17 e 18 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)).
2. La Regione riconosce il ruolo delle Comunità Montane, per la valorizzazione del territorio montano promuovendo la ottimale ed equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, per lo sviluppo sociale, economico e territoriale delle zone montane.
3. La Regione, con le presenti norme, disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Comunità Montana.

Articolo 3

Natura e ruolo

1. Le Comunità Montane sono enti costituiti tra Comuni ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge che svolgono funzioni proprie e funzioni conferite. Esse promuovono, programmano e attuano le politiche a favore della popolazione e del territorio montano, raccordandosi con i Comuni membri a livello strategico, organizzativo e gestionale.

Articolo 4

Ambiti territoriali

2. Gli ambiti territoriali delle Comunità Montane sono definiti in modo da consentire in maniera ottimale l'attivazione delle politiche a favore della montagna, l'esercizio delle deleghe di funzioni regionali e provinciali, nonché un efficiente esercizio associato del maggior numero possibile di funzioni e servizi comunali.
3. Il territorio della Regione, sulla base dei criteri stabiliti dal presente articolo, è suddiviso in ambiti territoriali, in numero non superiore a tredici, entro ciascuno dei quali è possibile istituire una sola Comunità Montana.
4. Gli ambiti territoriali devono avere:
 - a) una quota altimetrica media non inferiore a quattrocento metri sul livello del mare;
 - b) una superficie territoriale minima pari a centotrenta chilometri quadrati;
 - c) una popolazione residente pari ad almeno seimila abitanti;
 - d) un indice di vecchiaia superiore al valore medio nazionale;
 - e) un numero minimo di 5 comuni;
 - f) territori appartenenti alla medesima Provincia;
 - g) territori ricadenti nella competenza della medesima Azienda Sanitaria Locale.
5. Possono far parte degli ambiti territoriali di cui al comma 1, i Comuni già ricompresi nelle zone omogenee di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (riordino delle Comunità Montane) e ss. mm. e ii, con esclusione dei Comuni:

- a) costieri;
 - b) con popolazione superiore a seimila abitanti;
 - c) con popolazione superiore a cinquemila abitanti e quota altimetrica media fino a cinquecento metri sul livello del mare;
 - d) con popolazione superiore a duemila abitanti e quota altimetrica media fino a duecento metri sul livello del mare;
 - e) che non presentano continuità territoriale con ambiti territoriali della Provincia di appartenenza.
- 6. Gli ambiti territoriali sono indicati nell'allegato A nella quale sono riportati i Comuni che fanno parte di ogni ambito e le planimetrie che definiscono i confini di ognuno.
 - 7. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alle successive revisioni dell'allegato A alla presente legge, che si rendessero necessarie al fine dell'ottimale determinazione territoriale degli ambiti per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Articolo 5

Costituzione delle Comunità Montane

- 1. Le Comunità Montane possono essere costituite da Comuni, anche non contigui, ricadenti all'interno dello stesso ambito territoriale di cui all'articolo 4.
- 2. Per la costituzione di una Comunità Montana occorrono almeno cinque Comuni.
- 3. I Comuni associati in una Comunità Montana non possono far parte contemporaneamente di una Unione di Comuni.

Articolo 6

Procedura di costituzione della Comunità Montana

- 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, previa formale deliberazione dell'organo competente, presentano alla Regione la proposta congiunta per la costituzione della Comunità Montana, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 5 e al commi 2 e 3 del presente articolo.
- 2. La proposta dei Comuni per la costituzione di una Comunità Montana individua almeno le medesime sette funzioni o servizi, fra quelli indicati nella Tabella allegato B allegata alla presente legge, che tutti i Comuni proponenti conferiscono alla Comunità Montana.
- 3. Per le proposte che prevedono Comunità Montane con più di tredici Comuni, il territorio delle stesse può essere suddiviso in due ambiti omogenei per garantire un razionale svolgimento delle funzioni e dei servizi. In tal caso l'obbligo di conferimento delle medesime sette funzioni o servizi di cui al comma 2 vige esclusivamente all'interno di ciascun ambito omogeneo.
- 4. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto costituisce la Comunità Montana, previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Giunta regionale produce effetti dalla data della sua pubblicazione.

Articolo 7

Procedura di adesione alla Comunità Montana

- 1. Il Comune, appartenente all'ambito territoriale di una Comunità Montana già costituita fra altri Comuni, può aderire presentando alla Comunità Montana proposta di adesione formalmente adottata dall'organo competente.
- 2. La proposta di adesione contiene il conferimento delle funzioni o dei servizi comunali già svolti in forma associata dalla Comunità Montana per conto di tutti i Comuni aderenti.

3. Il Consiglio generale della Comunità Montana esprime con deliberazione il proprio parere sulla proposta di adesione entro sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.
4. Il Comune presenta alla Regione la proposta di adesione corredata del parere favorevole di cui al comma 3 entro novanta giorni dalla presentazione della proposta alla Comunità Montana.
5. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio atto, decreta l'adesione del Comune alla Comunità Montana, previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Giunta regionale produce effetti dalla data della sua pubblicazione.

Articolo 8

Recesso del Comune dalla Comunità Montana

1. Il Comune appartenente ad una Comunità Montana può, con provvedimento motivato dell'organo competente, deliberare il recesso dalla Comunità Montana dandone comunicazione alla stessa e alla Regione al fine della formalizzazione dello scorporo ai sensi del comma 3.
2. Al fine di salvaguardare la funzionalità e gli equilibri economico finanziari della Comunità Montana, la comunicazione di recesso di cui al comma 1 deve pervenire entro il termine perentorio del 31 agosto.
3. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, decreta il recesso del Comune dalla Comunità Montana con decorrenza dal primo gennaio del secondo anno successivo.
4. In caso di inosservanza del termine perentorio di cui al comma 2, la comunicazione di recesso si intende presentata il primo gennaio dell'anno successivo.
5. In caso di recesso di un Comune, la Giunta regionale può procedere alla revisione degli ambiti territoriali di cui all'articolo 4, comma 5.

Articolo 9

Funzioni delle Comunità Montane

1. Le Comunità Montane sono titolari:
 - a) di funzioni proprie attribuite dalle leggi statali e regionali;
 - b) degli interventi per la montagna stabiliti dalla Unione Europea e dalle leggi statali e regionali;
 - c) dell'esercizio di ogni altra funzione conferita dalla Regione, dalle Province e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze;
 - d) dell'esercizio associato di funzioni proprie comunali o delegate, conferite da tutti i Comuni aderenti.

Articolo 10

Comuni non appartenenti a Comunità Montane

1. Ferma restando la previgente classificazione dei Comuni montani e parzialmente montani, la non appartenenza di Comuni alle Comunità Montane non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
2. Per l'attuazione degli interventi speciali a favore delle zone montane previsti dalla normativa statale e regionale, i Comuni individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane)) che non facciano parte di alcuna Comunità Montana possono convenzionarsi con una Comunità Montana limitrofa.

Articolo 11

Rapporti convenzionali

1. La Comunità Montana può stipulare convenzioni, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, anche con Comuni non facenti parte della Comunità montana per l'esercizio, in modo programmato, di servizi e di attività.
2. Le convenzioni regolano espressamente i rapporti tra gli enti interessati.

Articolo 12

Gestione di servizi e forme associative

1. Le Comunità Montane, per lo svolgimento delle proprie funzioni e per l'esercizio di servizi, possono avvalersi degli strumenti gestionali e di cooperazione previsti dalla legge per i Comuni e per le Province.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE

Articolo 13

Statuto e regolamenti

1. La Comunità Montana è disciplinata dalle norme della presente legge e dal proprio Statuto
2. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare prevede:
 - a) la denominazione e la sede della Comunità Montana;
 - b) la disciplina del funzionamento degli organi;
 - c) le forme di collaborazione fra Comunità Montane, con i Comuni e la Provincia e gli altri Enti operanti nel territorio;
 - d) le forme di partecipazione dei Comuni alle attività della Comunità Montana;
 - e) le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
 - f) i criteri e le modalità per la partecipazione dei Comuni al finanziamento della Comunità;
 - g) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell'ente che non sia già espressamente disciplinato.
3. La Comunità Montana adotta i regolamenti per la propria organizzazione, per la disciplina delle forme di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dello Statuto.

Articolo 14

Approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è approvato dal Consiglio generale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nelle successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, e lo Statuto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche dello Statuto.
2. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, depositato presso la segreteria della Comunità ed affisso all'albo pretorio dei Comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi.
3. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 15

Organi della Comunità Montana

1. Sono organi della Comunità Montana:
 - a) il Consiglio generale;
 - b) la Giunta esecutiva;
 - c) il Presidente.

Articolo 16

Composizione e funzionamento del Consiglio generale

1. Il Consiglio generale è composto dal Sindaco di ciascun Comune facente parte della Comunità oppure da un assessore o da un consigliere da lui nominato entro la prima seduta utile del Consiglio generale.
2. Il Consiglio generale della Comunità Montana è regolarmente costituito quando sono presenti la maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi previsti dalla presente legge.
3. Il Consiglio generale adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

Articolo 17

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei consiglieri

1. Ai componenti il Consiglio generale della Comunità Montana si applicano in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza le norme previste per i consiglieri comunali.
2. Il componente del Consiglio decade dalla carica alla scadenza del mandato di Sindaco o di assessore o di consigliere comunale o in caso di scioglimento del Consiglio comunale.

Articolo 18

Insediamiento del Consiglio

1. La convocazione della prima seduta del Consiglio generale della costituita Comunità Montana è disposta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione di cui all'articolo 6 comma 4, dal consigliere più giovane di età, che la presiede.
2. Nella prima riunione il Consiglio generale si pronuncia sulla regolarità della propria composizione, ai sensi degli articoli 16 e 17, ed elegge il Presidente e i componenti della Giunta esecutiva.

Articolo 19

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio generale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità Montana. Esso adotta i seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto dell'Ente e le sue modificazioni;
 - b) l'elezione della Giunta esecutiva e del Presidente;
 - c) il parere sull'adesione di Comuni alla Comunità Montana;
 - d) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
 - e) il Piano di sviluppo socio-economico e i relativi aggiornamenti;
 - f) i regolamenti, eccetto quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - g) i criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- h) la nomina del Revisore dei conti;
 - i) la presa d'atto del conferimento delle funzioni delegate dai Comuni, dalle Province, dalla Regione;
 - j) la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate;
 - k) le convenzioni con gli altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 non possono essere assunte in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle relative alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta esecutiva. In tal caso, devono essere sottoposte all'esame del Consiglio generale entro trenta giorni dalla data dell'adozione e perdono efficacia se non sono ratificate entro sessanta giorni. Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti fino al momento della negata ratifica.

Articolo 20

Composizione, competenze e durata della Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è composta da un numero di membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, pari a tre, elevabile fino a cinque per le Comunità Montane che esercitano almeno dieci delle funzioni o servizi di cui all'articolo 6.
2. La Giunta esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge e dallo Statuto ad altri organi della Comunità Montana.
3. La Giunta esecutiva dura in carica tre anni.

Articolo 21

Elezione della Giunta esecutiva, del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Consiglio generale della Comunità Montana elegge nel proprio seno il Presidente e gli altri componenti della Giunta esecutiva.
2. L'elezione avviene a scrutinio palese o, su richiesta, a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio generale a maggioranza assoluta dei voti.
4. La Giunta esecutiva, nella prima seduta, elegge a maggioranza, nel proprio seno, il Vice Presidente.
5. Non può essere eletto Presidente chi ha già ricoperto la carica per due mandati consecutivi.

Articolo 22

Casi di decadenza della Giunta esecutiva e dei suoi componenti

1. L'intera Giunta esecutiva decade e il Consiglio generale procede a nuove elezioni nella seduta successiva nei seguenti casi:
 - a) in caso di cessazione del Presidente;
 - b) in caso di cessazione della maggioranza dei suoi componenti;
 - c) in caso di cessazione dei due terzi dei componenti del Consiglio generale,
 - d) in caso di riduzione del numero minimo previsto dall'articolo 20 delle funzioni o dei servizi di cui all'articolo 6.
2. In caso di cessazione dalla carica di consigliere, l'assessore della Giunta esecutiva decade.

Articolo 23

Controllo e potere sostitutivo

1. La Regione scioglie il Consiglio generale della Comunità Montana qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge, di regolamento o di Statuto;
 - b) mancata approvazione del bilancio di previsione e del provvedimento di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio;
 - c) mancata elezione del Presidente e della Giunta esecutiva entro 60 giorni dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;
 - d) irregolare costituzione dell'organo di governo;
 - e) dissesto economico-finanziario.
2. Nei casi previsti al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, mediante decreto, dispone lo scioglimento del Consiglio generale e nomina un commissario straordinario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto medesimo.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta esecutiva, il Presidente assegna al Consiglio con lettera notificata ai singoli consiglieri un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione decorso il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, alla Comunità Montana inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
4. Qualora la Comunità Montana, sebbene invitata a provvedere entro congruo termine, ritardi o ometta di compiere atti obbligatori per legge si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale su attivazione della Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente. Il commissario provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

Articolo 24 **Mozione di sfiducia**

1. Il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta esecutiva cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia sul Presidente espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Articolo 25 **Presidente e Vice Presidente**

1. Il Presidente della Comunità Montana rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta esecutiva, sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Esercita altresì le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'attuazione di tutte le funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana
2. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 26

Indennità e rimborso spese

1. Al Presidente e ai componenti della Giunta esecutiva è attribuita un'indennità di funzione mensile pari rispettivamente a milletrecento euro per il Presidente e quattrocento euro per gli altri componenti.
2. Il Consiglio generale della Comunità Montana può stabilire un aumento delle indennità di cui al comma 1 fino ad un importo massimo complessivo pari al 10 per cento delle indennità spettanti nonché le modalità e i criteri per la ripartizione della maggiorazione tenendo conto della funzione svolta dal Vice Presidente.
3. Le indennità di funzione previste dal presente articolo non sono cumulabili con altre indennità di funzione percepite dai medesimi soggetti, fatta salva la facoltà di opzione.
4. L'indennità di cui al comma 1 è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
5. E' fatto divieto alle Comunità Montane di istituire altre forme di emolumenti per la partecipazione a organismi costituiti nei propri ordinamenti.
6. Ai componenti del Consiglio generale e della Giunta esecutiva che, per ragioni connesse all'espletamento del loro mandato, si rechino in missione fuori dal Comune ove ha sede la Comunità Montana è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
7. Ai componenti del Consiglio generale e della Giunta esecutiva che risiedono fuori del Comune ove ha sede la Comunità Montana sono dovute le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi della Comunità Montana.

Articolo 27

Revisore dei conti

1. La revisione economico-finanziaria della Comunità Montana è affidata ad un unico revisore dei conti eletto dal Consiglio generale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Il revisore dei conti è scelto tra:
 - a) iscritti al registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili);
 - b) iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Articolo 28

Direzione delle attività gestionali

1. La direzione complessiva delle attività gestionali della Comunità Montana è affidata ad un Segretario generale.
2. In particolare, il Segretario generale:
 - a) svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione;
 - b) esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente;

- c) roga, avendo titolo, i contratti nei quali la Comunità Montana è parte e autentica le scritture private ed gli atti unilaterali nell'interesse della stessa.
- 3. Per motivi di contenimento della spesa, la Comunità Montana può avvalersi a tempo parziale, e tramite convenzione con l'Amministrazione di appartenenza, dell'attività del Segretario di altra Comunità Montana ovvero avvalersi, previa intesa con la Regione, di dipendenti regionali in possesso di adeguata qualifica.
- 4. E' fatto divieto alle Comunità Montane di istituire la figura del Direttore Generale o altre figure apicali equipollenti.

CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 29 Finanza delle Comunità Montane

- 1. Per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Comunità Montane sono attribuite specifiche risorse finanziarie sulla base delle norme dell'ordinamento della finanza pubblica statale e delle leggi regionali.
- 2. La finanza delle Comunità Montane è costituita da:
 - a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
 - b) trasferimenti comunitari, statali e regionali per le spese di investimento;
 - c) trasferimenti dalla Regione, Provincia e Comune per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
 - d) contributi ordinari dei Comuni membri della Comunità montana;
 - e) risorse derivanti dal ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli Enti locali;
 - f) altre entrate.
- 3. Le Comunità Montane applicano le disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Articolo 30 Patrimonio

- 1. Le Comunità Montane possono avere patrimonio proprio, acquisito a titolo originario o derivato, ovvero trasferito in forza di specifiche disposizioni dalla Regione o da altro ente pubblico.
- 2. La Regione, le Province e i Comuni, previa convenzione, possono conferire mandato alla Comunità Montana per la gestione dei loro beni demaniali o patrimoniali.
- 3. La Regione le Province e i Comuni possono conferire in uso alla Comunità Montana i loro beni demaniali o patrimoniali, al fine dell'esercizio delle funzioni proprie della Comunità Montana o di quelle conferite alla stessa.

Articolo 31 Finanziamenti regionali

- 1. La Regione concorre al finanziamento delle Comunità Montane attraverso:
 - a) contributi per le spese di funzionamento e per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi ulteriori rispetto al numero minimo di cui all'articolo 6;
 - b) contributi per le spese di investimento;
 - c) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità Montane;
 - d) altri finanziamenti previsti da specifiche disposizioni di leggi regionali.

2. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi all'U.N.C.E.M. regionale per progetti finalizzati all'attuazione della presente legge.

Articolo 32

Contributi per le spese di funzionamento e per la gestione associata delle funzioni

1. La Giunta regionale delibera annualmente il riparto dei fondi per le spese di funzionamento delle Comunità montane sulla base dei seguenti criteri:
 - a) 20 per cento da ripartirsi in parti uguali tra le singole Comunità Montane;
 - b) 20 per cento da ripartirsi in proporzione alla superficie territoriale delle Comunità Montane;
 - c) 20 per cento da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente nei Comuni facenti parte della Comunità Montana;
 - d) 40 per cento da ripartirsi sulla base dei criteri e del massimale stabiliti dalla Giunta regionale tra le Comunità Montane che gestiscono l'esercizio associato di ulteriori funzioni e servizi dei Comuni aderenti eccedenti il numero minimo previsto dall'articolo 6.
2. Nel caso in cui la quota di fondi spettante a una Comunità Montana ai sensi del comma 1, lettera d) risulti superiore al massimale stabilito dalla Giunta regionale, la parte eccedente è ripartita con i criteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. Qualora i Comuni aderenti conferiscano alla Comunità Montana funzioni o servizi finanziati con leggi regionali di settore, la Giunta regionale può definire i criteri di riparto dei finanziamenti regionali al fine di incentivare la gestione associata degli stessi.

Articolo 33

Contributi per le spese di investimento

1. La Giunta regionale delibera, nei limiti delle disponibilità di bilancio, il riparto dei fondi per le spese di investimento delle Comunità Montane sulla base dei seguenti criteri:
 - a) 30 per cento da ripartirsi in parti uguali tra le singole Comunità Montane;
 - b) 25 per cento da ripartirsi in proporzione alla superficie territoriale delle Comunità Montane;
 - c) 25 per cento da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente nei Comuni facenti parte della Comunità Montana;
 - d) 20 per cento da ripartirsi sulla base dei criteri e del massimale stabiliti dalla Giunta regionale tra le Comunità Montane che gestiscono l'esercizio associato di ulteriori funzioni e servizi dei Comuni aderenti eccedenti il numero minimo previsto dall'articolo 6.
2. Nel caso in cui la quota di fondi spettante a una Comunità Montana ai sensi del comma 1, lettera d) risulti superiore al massimale stabilito dalla Giunta regionale, la parte eccedente è ripartita con i criteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

Articolo 34

Fondo per la montagna

1. La Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2, ripartisce tra le Comunità Montane ed i Comuni aventi diritto ai sensi dell'articolo 10, il fondo per la montagna di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 sulla base dei seguenti criteri:
 - a) 30 per cento in proporzione alla superficie territoriale di ciascun Ente;
 - b) 10 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Ente risultante al 31 dicembre dell'anno precedente secondo i dati forniti dall'ISTAT;
 - c) 60 per cento in base all'indice di presidio calcolato sul rapporto tra territorio e popolazione.

2. La Giunta regionale può destinare fino al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 al finanziamento di interventi di tutela e sviluppo della montagna ligure, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33, anche su proposta di almeno due Comunità Montane o di dieci Comuni di cui al comma 1.

Articolo 35

Assegnazioni per le spese connesse al l'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità Montane

1. Per le spese relative all'esercizio delle funzioni amministrative regionali attribuite o delegate alle Comunità Montane, la Giunta regionale ripartisce annualmente le assegnazioni ad ogni Comunità Montana secondo quanto disposto in materia dalle singole leggi di settore.

CAPO IV PROGRAMMAZIONE

Articolo 36

Metodo ed obiettivi della programmazione e cooperazione interistituzionale

1. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali e per il raggiungimento delle proprie finalità la Comunità Montana assume il metodo e gli strumenti della programmazione e della cooperazione con i Comuni membri, con i quali opera in stretto raccordo, e con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio.
2. Lo sviluppo dei processi e degli strumenti di cui al comma 1 è preordinato a:
 - a) favorire le condizioni per la realizzazione di interventi ed iniziative attraverso la coordinazione e l'integrazione di competenze e risorse facenti capo ai Comuni membri o derivanti da altri soggetti pubblici e privati;
 - b) armonizzare l'azione della Comunità Montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;
 - c) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
 - d) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio finalizzate all'assunzione di decisioni consapevoli;
 - e) favorire la comunicazione e la circolazione delle conoscenze e delle informazioni concernenti l'ambito territoriale;
 - f) rendere flessibile l'uso delle risorse e delle strutture organizzative, anche mediante lo sviluppo e l'utilizzo di strumenti e meccanismi di raccordo telematici.

Articolo 37

Piano di sviluppo socio-economico

1. Le Comunità Montane adottano il Piano di sviluppo socio-economico e provvedono ai relativi aggiornamenti nei modi previsti dallo Statuto tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti l'ambito territoriale di riferimento.
2. Il Piano di sviluppo socio-economico costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione ed individua le linee generali di attività della Comunità Montana per lo

svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, da realizzarsi mediante programmi annuali di attuazione contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio.

3. La Giunta regionale individua le linee guida per la redazione del Piano.
4. Il Piano di sviluppo socio-economico è adottato dal Consiglio generale della Comunità Montana ed approvato dalla Provincia di riferimento entro sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della coerenza con la programmazione provinciale.

TITOLO III

PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI

Articolo 38

Oggetto e finalità

1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione tra gli enti, detta disposizioni per la promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni, attraverso il metodo della concertazione, mediante il sostegno e lo sviluppo, in particolare, di forme stabili di cooperazione al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale e assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'esercizio delle funzioni e dei servizi.
2. Per esercizio associato di funzioni e servizi si intende sia il conferimento di funzioni comunali sia l'affidamento alla forma associativa di compiti di gestione inerenti un servizio comunale.

Articolo 39

Gestioni associate

1. La Regione valorizza ed incentiva, sulla base dell'iniziativa degli enti interessati, la costituzione di gestioni associative tra i Comuni non appartenenti a Comunità Montane, specialmente di minore dimensione demografica, nelle forme autonomamente individuate fra quelle disciplinate dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, mediante l'individuazione concertata degli ambiti territoriali adeguati e delle modalità ottimali di esercizio associato. La Regione promuove, in particolare, le unioni di Comuni.
2. Sono considerati di minore dimensione demografica i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

Articolo 40

Piano delle gestioni associate

1. La Regione, al fine di rendere effettivo da parte dei Comuni l'esercizio delle funzioni ad essi conferite, individua ambiti ottimali per l'esercizio delle stesse concordandoli con i Comuni nelle sedi concertative.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con la procedura di cui all'articolo 41, approva il Piano delle gestioni associate che individua, sulla base delle proposte dei Comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati e i livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali tenendo conto di indici di riferimento demografico, territoriale e organizzativo sulla base dei quali i Comuni possono realizzare la gestione delle funzioni e dei servizi in modo efficace, efficiente ed economico.

3. Il Piano delle gestioni associate indica, in particolare, gli ambiti territoriali, le forme e le modalità associative individuati dai Comuni interessati, le funzioni e i servizi associati, la tipologia degli incentivi a favore delle diverse forme associative e i criteri per la loro concessione.
4. La Comunità Montana costituisce ambito territoriale adeguato e livello ottimale di esercizio associato per tutti i Comuni che la costituiscono. Il Piano effettua la ricognizione delle Comunità Montane ai fini di cui al presente Titolo.

Articolo 41

Procedura per l'adozione del Piano delle gestioni associate

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta avanzata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, gli indirizzi generali per la formulazione del Piano delle gestioni associate e definisce le procedure di concertazione con i Comuni interessati.
2. I Comuni, entro sessanta giorni dalla comunicazione relativa alla avvenuta approvazione degli indirizzi generali di cui al comma 1 ed in coerenza con gli stessi, indicano, con atto deliberativo adottato dall'organo competente, gli ambiti territoriali e la forma associativa che intendono adottare.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Regione agisce in via sostitutiva.
4. Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale dopo aver esperito la concertazione con i Comuni interessati nelle forme individuate nell'atto di cui al comma 1. Sullo schema di atto deliberativo è acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.
5. La delibera che approva il Piano delle gestioni associate è trasmessa al Consiglio regionale.
6. Il Piano delle gestioni associate è aggiornato con cadenza annuale dalla Giunta regionale.

Articolo 42

Criteri preferenziali per la concessione di contributi finanziari agli Enti locali

1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di Comuni stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali e di premialità per gli interventi posti in essere in forma associata.
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche ai provvedimenti provinciali relativi all'erogazione di contributi agli enti locali disposti in forza di leggi regionali.

Articolo 43

Requisiti generali per l'incentivazione

1. I contributi sono concessi alle gestioni associate fra un numero minimo di comuni pari a tre e per un numero minimo di funzioni fra quelle individuate nell'allegata Tabella allegato B pari a cinque.
2. I contributi sono concessi alle gestioni associate fra Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti.
3. I contributi sono concessi a favore delle unioni di Comuni costituite per un minimo di cinque anni.
4. I contributi sono erogati al Comune capofila della forma associativa prescelta per la gestione associata.

Articolo 44

Finanziamenti e criteri generali per l'incentivazione della gestione associata

1. La Regione incentiva l'esercizio associato di funzioni e servizi tramite la concessione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di contributi per spese correnti e di investimento e il trasferimento di risorse statali sulla base dei criteri di cui al presente articolo.
2. Il Piano delle gestioni associate specifica la tipologia, i criteri e le modalità per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla deliberazione del Consiglio di cui al comma 1 dell'articolo 41 e di quanto previsto dalle disposizioni seguenti.
3. A fini perequativi la Regione stabilisce le quote di finanziamento degli interventi di sostegno a favore dei Comuni di cui al presente Titolo, in funzione di parametri obiettivi di fabbisogno e di capacità fiscale.
4. I contributi sono graduati tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri:
 - a) minore dimensione demografica dei Comuni;
 - b) minore densità demografica;
 - c) marginalità socio economica ed infrastrutturale;
 - d) numero e tipologia delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata fra quelle individuate nell'allegata Tabella allegato B;
 - e) criteri perequativi di cui al comma 3.
5. I contributi sono concessi a domanda, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le modalità stabilite dal Piano.
6. I contributi sono concessi con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti effettivamente in forma associata.
7. Il Piano può prevedere l'erogazione di contributi straordinari concessi sulla base di specifiche richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata.
8. La concessione dei contributi è effettuata entro l'anno finanziario di riferimento nei limiti delle previsioni annuali di bilancio.

Articolo 45 Monitoraggio

1. I destinatari degli incentivi di cui al presente Titolo trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull'effettivo funzionamento della forma associata e sulla gestione delle risorse attribuite, comprensiva dell'indicazione dei risultati ottenuti in termini di miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'esercizio della funzione o del servizio, sulla base del modello approvato con decreto del dirigente competente.
2. La Regione sulla base del monitoraggio di cui al comma 1. provvede alla decurtazione dei contributi già concessi ove non sia comprovata l'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi.

TITOLO IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI

Articolo 46 Finalità

1. La Regione promuove e valorizza il ruolo svolto dai piccoli Comuni nel governo equilibrato del territorio, nella conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e delle tradizioni culturali locali e nella definizione di un sistema di servizi ai cittadini in grado di assicurare livelli adeguati di qualità e di efficienza.

2. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano ai piccoli Comuni aventi popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti risultante dalla situazione anagrafica al 1° gennaio di ogni anno.
3. La Regione prevede azioni prioritarie e specifiche misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni, anche di carattere finanziario e fiscale, nell'ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri provvedimenti attuativi della legislazione regionale ed in particolare in materia di :
 - a) servizi scolastici e formativi;
 - b) servizi culturali;
 - c) servizi sociali;
 - d) servizi di trasporto pubblico locale;
 - e) viabilità secondaria;
 - f) ambiente e territorio;
 - g) attività artigianali e commerciali.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione adegua ai principi e ai criteri di cui al comma 3 gli atti programmatici già vigenti previsti dalle leggi regionali di settore. In mancanza di specifica previsione normativa relativa alla programmazione in alcuna delle materie elencate al comma 3, la Regione, entro lo stesso termine, provvede a definire con specifici atti gli interventi di cui al comma 3.
5. Gli interventi di sostegno di cui al presente Titolo sono definiti tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) minore dimensione demografica dei Comuni;
 - b) minore densità demografica;
 - c) marginalità socio economica ed infrastrutturale;
 - d) appartenenza del piccolo Comune ad una forma associativa fra quelle previste dal Titolo III;
 - e) criteri perequativi di cui al comma 6.
6. A fini perequativi la Regione stabilisce le quote di finanziamento degli interventi di sostegno a favore dei Comuni in funzione di parametri obiettivi di fabbisogno e di capacità fiscale.

Articolo 47

Gestione associata delle funzioni e dei servizi

1. La Regione promuove e sostiene, prioritariamente rispetto agli altri soggetti interessati, la gestione associata dei servizi e delle funzioni per i piccoli comuni nella prospettiva dimensionale ottimale, per garantirne efficacia, efficienza e qualità secondo le disposizioni contenute nel Titolo III.

Articolo 48

Relazioni solidali con i piccoli Comuni

1. La Regione fornisce assistenza giuridica, amministrativa e tecnica alle amministrazioni dei piccoli Comuni.
2. In particolare, la Regione:
 - a) promuove attività ed iniziative di formazione e sensibilizzazione connesse a temi particolari o all'introduzione di nuovi strumenti normativi o regolamentari di competenza regionale;
 - b) presta, a richiesta delle Amministrazioni comunali, supporto operativo su specifici temi anche con riferimento all'attività istruttoria per specifici provvedimenti, in ambiti di attività di competenza o di interesse regionale;
 - c) rafforza la cooperazione solidale anche mediante assistenza e interventi con strumenti telematici.

Articolo 49

Accordi quadro per il sostegno ai piccoli Comuni

1. Al fine di promuovere il ruolo dei piccoli Comuni nelle competenze ad essi assegnate, la Regione stipula accordi quadro con i piccoli Comuni, le Province interessate, le Aziende sanitarie e ospedaliere, le Comunità Montane, gli Enti Parco e tutte le altre Amministrazioni pubbliche allo scopo di assicurare, in particolare, misure per il sostegno dei servizi di pubblica utilità, la parità di accesso ai servizi e la qualità degli stessi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la stipulazione di accordi quadro in particolare nelle seguenti aree di intervento:
 - a) istituti scolastici e sistemi di trasporto degli studenti;
 - b) infrastrutture informatiche e telematiche finalizzate a ridurre il digital divide;
 - c) servizi postali;
 - d) farmacie rurali e dei piccoli Comuni;
 - e) polizia locale;
 - f) sistemi di trasporto pubblico integrativo;
 - g) empori di paese e attività tradizionali, artigianali e artistiche.
3. La Regione disciplina i procedimenti di approvazione e gestione degli accordi quadro con deliberazione della Giunta Regionale.

Articolo 50

Incentivi fiscali

1. La Regione, con legge finanziaria, può determinare l'entità della riduzione dell'aliquota IRAP per le imprese costituite nel territorio dei piccoli Comuni in condizioni di marginalità socio economica ed infrastrutturale o trasferite negli stessi da Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
2. La Regione, nella determinazione delle imposte relative alla tassa di circolazione delle auto, all'accisa sulla benzina ed all'addizionale sul gas metano può prevedere, con legge finanziaria, agevolazioni fiscali finalizzate a favorire i residenti nei piccoli comuni in condizioni di marginalità socio economica ed infrastrutturale.

Articolo 51

Valorizzazione e supporto delle buone pratiche

1. La Regione supporta e valorizza le buone pratiche volte alla sostenibilità ambientale dei piccoli Comuni quali certificazioni ambientali, Agenda 21 e altri strumenti innovativi anche attraverso l'introduzione di opportuni criteri di premialità nell'accesso ai finanziamenti, supporto tecnico e coordinamento, animazione territoriale e facilitazione nella progettazione a valere sui fondi comunitari, promozione e comunicazione.
2. La Regione promuove l'individuazione e la gestione di obiettivi e azioni di miglioramento ambientale e l'adozione di modelli innovativi di governance territoriale in modo condiviso a livello comprensoriale sulla base di modalità operative flessibili e funzionali all'integrazione delle politiche tra diversi enti territoriali.

Articolo 52

Cofinanziamento a carico di piccoli comuni

1. La concessione di contributi da parte della Regione ai Comuni con popolazione pari od inferiore a mille abitanti può essere subordinata, qualora previsto, ad un onere di cofinanziamento posto a carico degli stessi in misura non superiore al dieci per cento dell'importo totale delle iniziative ammesse a contributo regionale.

Articolo 53 Semplificazione amministrativa

1. Fatte salve specifiche disposizioni della normativa comunitaria in materia, per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore ad euro 20.000,00 erogati con fondi ad esclusivo carico del bilancio regionale e a qualunque titolo dalla Regione ai piccoli Comuni, è sufficiente la presentazione da parte del responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo di una certificazione attestante l'ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.

Articolo 54 Agevolazioni tariffarie

1. Al fine di favorire l'introduzione di tariffe agevolate a favore dei residenti nei Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti la Regione può stipulare apposite convenzioni con i gestori di servizi pubblici locali ed in particolare con quelli operanti nei settori del servizio idrico integrato, dei trasporti, dei rifiuti e dell'energie alternative.

TITOLO V DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

Articolo 55 Norme per l'esercizio della delega in agricoltura

1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 le Comunità Montane, come ridelimitate ai sensi della presente legge, esercitano quali enti delegati le funzioni in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale già delegate ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana), della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 42 (Disciplina delle procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013) e da ogni altra legge regionale.
2. Fino alla data indicata al comma 1 le funzioni in materia di agricoltura e foreste continuano ad essere esercitate dalle Comunità Montane delimitate ai sensi della legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 e successive modificazioni e dai Consorzi di Comuni per le deleghe in agricoltura di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, individuati ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 19 aprile 1996, n. 20.
3. Per i territori non ricompresi nelle Comunità Montane come ridelimitate ai sensi della presente legge, a decorrere dalla data indicata al comma 1, le deleghe sono esercitate dagli enti individuati dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati.

Articolo 56
Deleghe di funzioni regionali

1. Per i territori non ricompresi nelle Comunità Montane derivanti dal riordino di cui alla presente legge, a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino alla modifica delle singole leggi regionali di settore, le deleghe di funzioni regionali già attribuite alle Comunità Montane ai sensi della normativa vigente sono esercitate dagli enti individuati con atto della Giunta regionale sentiti i Comuni interessati.
2. La Regione provvede al riordino delle deleghe di funzioni di cui al comma 1 entro il termine del 30 giugno 2009.

Articolo 57
Piano di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane

1. Il Piano di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 37, unitamente al programma operativo del primo anno, è adottato dalla Comunità Montana entro sei mesi dalla costituzione ed approvato dalla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della coerenza con la programmazione provinciale.

Articolo 58
Piano delle gestioni associate

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta per la definizione degli indirizzi generali di cui all'articolo 41, comma 1 entro sessanta giorni dalla definizione del processo di riordino delle Comunità Montane disciplinato al Titolo II ed entro 180 giorni dal medesimo termine elabora il Piano delle gestioni associate di cui all'articolo 40 e, a seguito delle necessarie procedure, assegna i contributi ai Comuni beneficiari.

Articolo 59
Accordi Quadro per il sostegno ai piccoli Comuni

1. La Regione, con deliberazione della Giunta Regionale, disciplina i procedimenti di approvazione e gestione degli accordi quadro di cui all'articolo 49 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro un anno dall'entra in vigore della presente legge, la Regione stipula gli accordi quadro di cui al comma 1 dell'articolo 49.

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 60
Disposizioni per l'attuazione del riordino delle Comunità Montane

1. Entro il 30 ottobre 2008 la Giunta regionale adotta le necessarie disposizioni per l'attuazione del riordino delle Comunità Montane di cui al Titolo I e per la disciplina degli effetti ad esso conseguenti, al fine di garantire condizioni minime di operatività delle Comunità Montane dal 1° gennaio 2009. A tal fine, con decreto del Presidente della Giunta regionale, possono essere nominati commissari straordinari o commissari ad acta.
2. La Giunta regionale, in particolare nel caso di soppressione di Comunità Montana, assume gli atti necessari alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti al 30 aprile 2008.
3. I componenti degli organi delle Comunità Montane costituite ai sensi della legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina, ai sensi del comma 1, del commissario straordinario o del commissario ad acta ovvero fino all'insediamento degli organi delle nuove Comunità Montane.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai componenti degli organi delle Comunità Montane sono dovute esclusivamente le indennità previste dall'articolo 26 nella misura ivi stabilita.
5. E' fatto divieto alle Comunità Montane di corrispondere ai componenti degli organi indennità o altri emolumenti, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, diversi da quelli previsti dall'articolo 26.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Articolo 61 Tabella delle funzioni e dei servizi

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può procedere a modifiche e integrazioni alla Tabella allegato B delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 6 comma 2, allegata alla presente legge.

Articolo 62 Disposizioni abrogate (da integrare in presenza del testo definitivo)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni legislative sono abrogate :
 - a) la legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (riordino delle Comunità montane);
 - b) l'articolo..... della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane));
 - c) l'articolo....della legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (disciplina della cooperazione tra regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni).
2. I richiami alla legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 contenuti nella legge regionale 13 agosto 97, n. 33 sono da intendersi riferiti alla presente legge.

Articolo 63 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008, mediante:
 - a) prelevamento di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e contestuale iscrizione di euro

100.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 1.104 "Rapporti con gli Enti Locali";

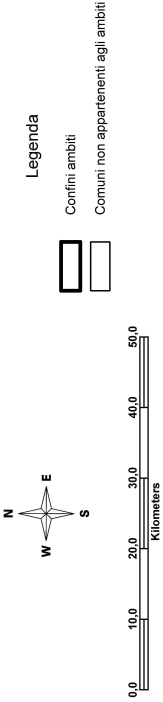
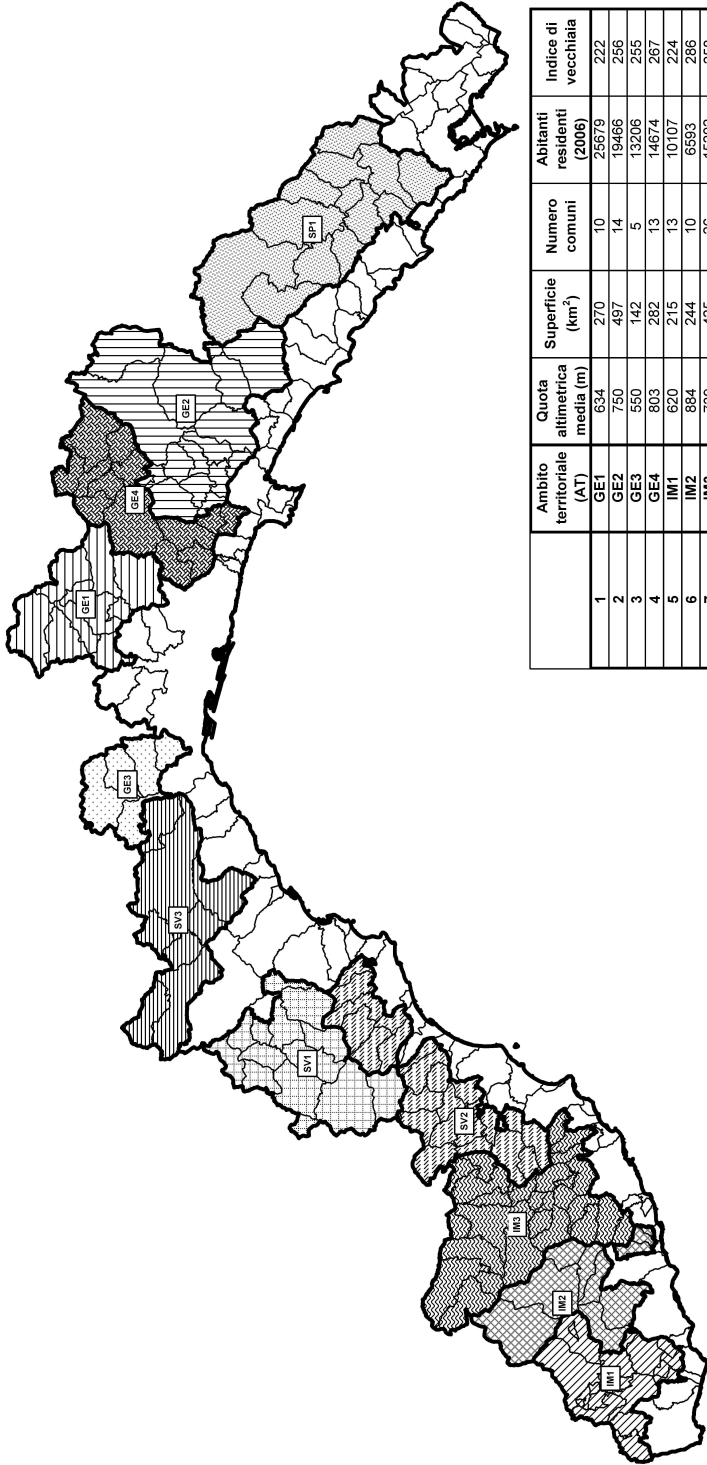
- b) utilizzazione degli stanziamenti iscritti alla U.P.B. 13.112 "Spese di funzionamento delle Comunità Montane" e all'U.P.B. 13.212 "Investimenti a favore dell'economia montana".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
 3. Agli oneri derivanti dalle funzioni attribuite o delegate di cui all'art. 35 si provvede annualmente con gli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 18.103 "Spesa per le deleghe a Enti Locali.

Articolo 64 **Dichiarazione di urgenza**

1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Allegato A: AMBITI TERRITORIALI

Ambiti Territoriali (AT)



	Ambito territoriale (AT)	Quota altimetrica media (m)	Superficie (km ²)	Numero comuni	Abitanti residenti (2006)	Indice di vecchiaia
1	GE1	634	270	10	25679	222
2	GE2	750	497	14	19466	256
3	GE3	550	142	5	13208	255
4	GE4	803	282	13	14674	267
5	IM1	620	215	13	10107	224
6	IM2	864	244	10	6593	286
7	IM3	739	425	26	15202	258
8	SP1	522	529	13	16663	325
9	SP2	725	329	14	18018	281
10	SV1	476	338	24	21907	171
11	SV3	568	337	8	10344	296
Totale AT			3.608	150	171.859	249
Comuni Esclusi		270	1812	85	1438019	238
Totale Liguria						
Percentuale AT rispetto Liguria			5.420	235	1.607.878	239
Totale comuni appartenenti ad AT			66,6%	63,8%	10,7%	
Totale comuni esclusi				85		

Note:
Indice di vecchiaia medio nazionale: 140 (Annuario statistico regionale Liguria 2007)
Quota altimetrica media: elaborazioni Regione Liguria (precisione +5m)
Superficie: fonte ISTAT (Atlante statistico dei comuni - ISTAT 2006)
Abitanti residenti: fonte Regione Liguria (Annuario statistico regionale Liguria 2007)
Indice di vecchiaia: fonte Regione Liguria (Annuario statistico regionale Liguria 2007)

Note:
(1) Atlante statistico dei comuni (ISTAT 2006)
(2) Annuario statistico regionale Liguria 2007 (Regione Liguria 2007)

Ambito territoriale	Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i	Prov	COMUNE	Superficie Km ² (fonte ISTAT (1))	Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2))
	VALLE SCRIVIA	GE	BUSALLA	17,12	5.883
	VALLE SCRIVIA	GE	CASELLA	7,78	3.182
	VALLE SCRIVIA	GE	CROCEFIESCHI	11,56	585
	VALLE SCRIVIA	GE	ISOLA DEL CANTONE	47,80	1.503
GE1	VAL POLCEVERA	GE	MIGNANEGO	18,37	3.623
	VALLE SCRIVIA	GE	MONTOGGIO	46,33	2.026
	VALLE SCRIVIA	GE	RONCO SCRIVIA	30,50	4.433
	VALLE SCRIVIA	GE	SAVIGNONE	21,78	3.187
	VALLE SCRIVIA	GE	VALBREVENNA	35,13	785
	VALLE SCRIVIA	GE	VOBBIA	33,20	472

Ambito territoriale	Comunità montana ex LR 20/1996	Prov	COMUNE	Superficie Km ² (fonte ISTAT (1))	Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2))
	VALLI AVETO- GRAVEGLIA-STURLA	GE	BORZONASCA	79,99	2.104
	FONTANABUONA	GE	CICAGNA	11,54	2.547
	FONTANABUONA	GE	COREGLIA LIGURE	8,00	257
	FONTANABUONA	GE	FAVALE DI MALVARO	16,66	499
	FONTANABUONA	GE	LORSICA	17,78	510
	VALLI AVETO- GRAVEGLIA-STURLA	GE	MEZZANEGO	28,81	1.467
GE2	FONTANABUONA	GE	MOCONESI	16,14	2.641
	VALLI AVETO- GRAVEGLIA-STURLA	GE	NE	64,05	2.301
	FONTANABUONA	GE	NEIRONE	29,58	1.023
	FONTANABUONA	GE	ORERO	15,86	569
	VALLI AVETO- GRAVEGLIA-STURLA	GE	REZZOAGLIO	105,20	1.160
	FONTANABUONA	GE	SAN COLOMBANO CERTENOLI	41,23	2.539
	VALLI AVETO- GRAVEGLIA-STURLA	GE	SANTO STEFANO D'AVETO	55,26	1.257
	FONTANABUONA	GE	TRIBOGNA	7,05	592

Ambito territoriale	Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i	Prov	COMUNE	Superficie Km ² (fonte ISTAT (1))	Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2))
	VALLE STURA	GE	CAMPOLIGURE	23,78	3.055
	VALLE STURA	GE	MASONE	29,82	3.922
GE3	ARGENTEA	GE	MELE	16,93	2.662
	VALLE STURA	GE	ROSSIGLIONE	47,20	2.953
	VALLE STURA	GE	TIGLIETO	24,47	614

Ambito territoriale	Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i	Prov	COMUNE	Superficie Km ² (fonte ISTAT (1))	Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2))
	FONTANABUONA	GE	AVEGNO	11,03	2.328
	FONTANABUONA	GE	BARGAGLI	16,25	2.729
	VALLE SCRIVIA	GE	DAVAGNA	22,10	1.858
	VAL TREBBIA	GE	FASCIA	11,03	116
	VAL TREBBIA	GE	FONTANIGORDA	16,62	294
GE4	VAL TREBBIA	GE	GORRETO	18,53	136
	FONTANABUONA	GE	LUMARZO	25,48	1.536
	VAL TREBBIA	GE	MONTEBRUNO	17,54	255
	VAL TREBBIA	GE	PROPATA	16,80	162
	VAL TREBBIA	GE	RONDANINA	12,63	80
	VAL TREBBIA	GE	ROVEGNO	45,07	555
	VAL TREBBIA	GE	TORRIGLIA	58,81	2.291
	FONTANABUONA	GE	USCIO	9,64	2.334

Ambito territoriale	Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i	Prov	COMUNE	Superficie Km ² (fonte ISTAT (1))	Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2))
	INTEMELIA	IM	AIROLE	14,74	456
	INTEMELIA	IM	APRICALE	19,68	582
	INTEMELIA	IM	CASTELVITTORIO	25,71	366
	INTEMELIA	IM	DOLCEACQUA	20,23	2.021
	INTEMELIA	IM	ISOLABONA	12,40	715
IM1	INTEMELIA	IM	OLIVETTA SAN MICHELE	13,84	257
	INTEMELIA	IM	PERINALDO	21,04	903
	INTEMELIA	IM	PIGNA	53,70	880
	INTEMELIA	IM	ROCCHETTA NERVINA	15,04	255
	INTEMELIA	IM	SAN BIAGIO DELLA CIMA	4,60	1.256
	INTEMELIA	IM	SEBORGIA	4,91	323
	INTEMELIA	IM	SOLDANO	3,58	879
	INTEMELIA	IM	VALLEBONA	5,99	1.214

Ambito territoriale	Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i	Prov	COMUNE	Superficie Km ² (fonte ISTAT (1))	Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2))
	ARGENTINA-ARMEA	IM	BADALUCCO	15,84	1.234
	INTEMELIA	IM	BAJARDO	24,54	290
	ARGENTINA-ARMEA	IM	CARPASIO	16,05	176
	ARGENTINA-ARMEA	IM	CASTELLARO	8,69	1.127
IM2	ARGENTINA-ARMEA	IM	CERIANA	32,12	1.270
	ARGENTINA-ARMEA	IM	MOLINI DI TRIORA	58,02	689
	ARGENTINA-ARMEA	IM	MONTALTO LIGURE	13,85	361
	ARGENTINA-ARMEA	IM	POMPEIANA	5,39	843
	ARGENTINA-ARMEA	IM	TERZORIO	1,86	196
	ARGENTINA-ARMEA	IM	TRIORA	67,76	407

Ambito territoriale	Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i	Prov	COMUNE	Superficie Km ² (fonte ISTAT (1))	Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2))
	VALLE ARROSCIA	IM	AQUILA DI ARROSCIA	10,08	194
	VALLE ARROSCIA	IM	ARMO	9,26	116
	DELL'OLIVO	IM	AURIGO	9,46	351
	VALLE ARROSCIA	IM	BORGHETTO DI ARROSCIA	25,54	450
	DELL'OLIVO	IM	BORGOMARO	23,24	888
	DELL'OLIVO	IM	CARAVONICA	4,90	314
	DELL'OLIVO	IM	CESIO	8,92	284
	DELL'OLIVO	IM	CHIUSANICO	13,67	596
	DELL'OLIVO	IM	CHIUAVECCHIA	3,30	494
	VALLE ARROSCIA	IM	COSIO DI ARROSCIA	40,53	273
	DELL'OLIVO	IM	DIANO ARENTINO	8,32	701
IM3	DELL'OLIVO	IM	DIANO SAN PIETRO	11,76	1.046
	DELL'OLIVO	IM	DOLCEDO	19,32	1.335
	DELL'OLIVO	IM	LUCINASCO	8,20	279
	VALLE ARROSCIA	IM	MENDATICA	30,72	231
	VALLE ARROSCIA	IM	MONTEGROSSO PIAN LATTE	10,23	128
	DELL'OLIVO	IM	PIETRABRUNA	9,95	587
	VALLE ARROSCIA	IM	PIEVE DI TECO	40,61	1.401
	DELL'OLIVO	IM	PONTEDASSIO	14,47	2.262
	VALLE ARROSCIA	IM	PORNASSIO	27,70	634
	DELL'OLIVO	IM	PRELA'	15,38	504
	VALLE ARROSCIA	IM	RANZO	11,73	541
	VALLE ARROSCIA	IM	REZZO	37,42	389
	DELL'OLIVO	IM	VASIA	10,75	439
	VALLE ARROSCIA	IM	VESSALICO	10,35	296
	DELL'OLIVO	IM	VILLA FARALDI	9,61	469

Ambito territoriale	Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i	Prov	COMUNE	Superficie Km ² (fonte ISTAT (1))	Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2))
	MEDIA/BASSA VAL DI VARA	SP	BEVERINO	36,02	2.306
	MEDIA/BASSA VAL DI VARA	SP	BORGHETTO VARA	27,33	989
	MEDIA/BASSA VAL DI VARA	SP	BRUGNATO	11,97	1.229
	MEDIA/BASSA VAL DI VARA	SP	CALICE AL CORNOVIGLIO	34,13	1.185
	ALTA VAL DI VARA	SP	CARRO	33,62	642
SP1	ALTA VAL DI VARA	SP	CARRODANO	20,97	515
	ALTA VAL DI VARA	SP	MAISSANA	45,44	686
	MEDIA/BASSA VAL DI VARA	SP	PIGNONE	16,21	637
	MEDIA/BASSA VAL DI VARA	SP	RICCO' DEL GOLFO	36,92	3.396
	ALTA VAL DI VARA	SP	ROCCHETTA VARA	32,26	837
	ALTA VAL DI VARA	SP	SESTA GODANO	69,39	1.514
	ALTA VAL DI VARA	SP	VARESE LIGURE	136,58	2.215
	ALTA VAL DI VARA	SP	ZIGNAGO	27,86	512

Ambito territoriale	Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i	Prov	COMUNE	Superficie Km ² (fonte ISTAT (1))	Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2))
	VAL BORMIDA	SV	ALTARE	11,74	2.164
	VAL BORMIDA	SV	BARDINETO	29,60	664
	VAL BORMIDA	SV	BORMIDA	22,43	453
	VAL BORMIDA	SV	CALIZZANO	63,21	1.597
	VAL BORMIDA	SV	CENGIO	18,79	3.686
	VAL BORMIDA	SV	COSSERIA	13,73	1.062
SV1	VAL BORMIDA	SV	MALLARE	32,60	1.269
	VAL BORMIDA	SV	MASSIMINO	7,73	127
	VAL BORMIDA	SV	MILLESIMO	15,87	3.332
	VAL BORMIDA	SV	MURIALDO	37,49	866
	VAL BORMIDA	SV	OSIGLIA	29,15	497
	VAL BORMIDA	SV	PALLARE	21,30	967
	VAL BORMIDA	SV	PLODIO	8,21	610
	VAL BORMIDA	SV	ROCCA VIGNALE	17,46	724

Ambito territoriale	Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i	Prov	COMUNE	Superficie Km ² (fonte ISTAT (1))	Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2))
	INGAUNA	SV	ARNASCO	6,01	580
	POLLUPICE	SV	BALESTRINO	11,27	585
	POLLUPICE	SV	BOISSANO	8,67	2.274
	POLLUPICE	SV	CALICE LIGURE	19,36	1.525
	INGAUNA	SV	CASANOVA LERRONE	24,30	788
	INGAUNA	SV	CASTELBIANCO	14,76	295
	INGAUNA	SV	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	16,68	193
	INGAUNA	SV	CISANO SUL NEVA	12,15	1.799
	INGAUNA	SV	ERLI	16,57	255
	INGAUNA	SV	GARLENDIA	8,26	1.208
	POLLUPICE	SV	GIUSTENICE	17,43	939
SV2	POLLUPICE	SV	MAGLIOLO	19,18	813
	INGAUNA	SV	NASINO	21,56	217
	INGAUNA	SV	ONZO	8,23	220
	POLLUPICE	SV	ORCO FEGLINO	17,72	859
	INGAUNA	SV	ORTOVERO	9,83	1.411
	POLLUPICE	SV	RIALTO	19,84	581
	INGAUNA	SV	STELLANELLO	17,55	843
	INGAUNA	SV	TESTICO	10,15	225
	POLLUPICE	SV	TOIRANO	18,63	2.371
	POLLUPICE	SV	TOVO SAN GIACOMO	9,58	2.408
	INGAUNA	SV	VENDONE	10,11	397
	POLLUPICE	SV	VEZZI PORTIO	9,69	776
	INGAUNA	SV	ZUCCARELLO	10,74	345

Ambito territoriale	Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i	Prov	COMUNE	Superficie Km ² (fonte ISTAT (1))	Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2))
	VAL BORMIDA	SV	DEGO	67,77	1.977
	DEL GIOVO	SV	GIUSVALLA	19,13	463
	DEL GIOVO	SV	MIOGLIA	20,02	546
SV3	VAL BORMIDA	SV	PIANA CRIXIA	29,59	840
	DEL GIOVO	SV	PONTINVREA	24,87	857
	DEL GIOVO	SV	SASSELLO	100,45	1.817
	DEL GIOVO	SV	STELLA	43,26	3.023
	DEL GIOVO	SV	URBE	31,48	821

Allegato B: TABELLA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PER LA GESTIONE ASSOCIATA

1. Reclutamento e concorsi, trattamento giuridico ed economico del personale.
2. Relazioni sindacali, formazione delle risorse umane, pari opportunità.
3. Servizi civici, anagrafe, stato civile, elettorale.
4. Difensore civico comunale, informazione e comunicazione, relazioni con il pubblico.
5. Sedi di uffici pubblici, edifici destinati a pubblico servizio.
6. Strade comunali, manutenzione, emergenze, sgombero neve.
7. Giardini e verde pubblico.
8. Organizzazione e gestione del volontariato di antincendio boschivo e di protezione civile.
9. Predisposizione di piani di emergenza di protezione civile.
10. Aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco.
11. Calendario raccolta funghi.
12. Appalti di lavori, forniture, servizi.
13. Servizio economico e finanziario e controllo interno.
14. Ufficio tecnico.
15. Ufficio legale.
16. Gestione integrata delle acque.
17. Raccolta dei rifiuti.
18. Tributi, servizi fiscali, entrate tributarie, ICI.
19. Servizi informatici, risorse telematiche, reti, banche dati, servizio statistico.
20. Urbanistica, piani regolatori e delle varianti.
21. Catasto.
22. Edilizia, regolamento edilizio, procedure espropriative, sportello unico dell'edilizia.
23. Polizia municipale e sicurezza.
24. Organizzazione canili.
25. Servizi educativi per la prima infanzia (nidi, servizi integrativi ecc.).
26. Interventi educativi per i minori (case famiglia e comunità per minori).
27. Coordinamento delle scuole (ISA) e convenzioni con quelle dell'infanzia.
28. Servizi per lo studio, pulmini scolastici e trasporto alunni, mensa scolastica.
29. Diritto allo studio, inserimento alunni disabili, gestione borse di studio.
30. Servizi culturali, biblioteche, archivi storici, musei, patrimonio culturali.
31. Attività culturali, cinema, teatri, educazione permanente degli adulti.
32. Servizi per la famiglia, relazioni con INPS ed erogazione assegni, sportello sociale di cittadinanza, contributi economici per povertà, benefici casa, barriere architettoniche.
33. Servizi sociali, genitorialità, nascita, mediazione familiare, infanzia, minori, terza età attiva, nuove povertà.
34. Servizi sociosanitari, persone con disabilità fisica o psichica, non autosufficienti, anziani.
35. Integrazione persone a rischio esclusione sociale (stranieri, nomadi, apolidi, ex carcerati, tossicodipendenti, senza fissa dimora, ecc.).
36. Terzo settore, associazionismo, volontariato, cooperazione internazionale.
37. Sviluppo economico, sportello unico per le attività produttive (SUAP).
38. Commercio, fiere e mercati, annona.
39. Interventi per promuovere il turismo - pro loco.